GASPARE AMBROSINI

IL PARTITO FASCISTA E LO STATO



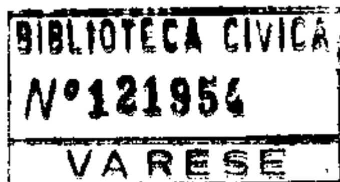
...STITUTO NAZIONALE FASCISTA DI CULTURA
ROMA MCMXXXIV-XII

Ha



GASPARE AMBROSINI

IL PARTITO FASCISTA E LO STATO





ISTITUTO NAZIONALE FASCISTA DI CULTURA
ROMA MCMXXXIV-XII

Estratto dalla Rivista « CIVILTÀ FASCISTA »

Anno I (1934-XII) - Fasc. 8.

IL PARTITO FASCISTA E LO STATO*

CAPITOLO I.

PARTITO UNICO E STATO TOTALITARIO.

§ 1. — DAL SISTEMA DEI VARI PARTITI AL PARTITO UNICO.

1. L'importanza fondamentale del Partito nel nuovo diritto pubblico. — 2. Nozione di Partito in genere. — 3. I Partiti nel regime parlamentare classico. — 4. La moltiplicazione dei Partiti e l'indebolimento del potere esecutivo. — 5. La inadeguatezza delle vecchie costituzioni di fronte alle nuove necessità sociali. — 6. L'avvento al potere del Partito Nazionale Fascista.

1. — Lo studio del Partito Nazionale Fascista è indispensabile per la conoscenza e la comprensione del nuovo diritto pubblico italiano, giacchè il Partito costituisce non solo una realtà storica e politica, ma anche una realtà giuridica specialissima, che esplica una funzione fondamentale nella vita del Regime e piglia posto tra le istituzioni dello Stato.

È di questa realtà complessa che bisogna tener conto per costruire una dottrina giuridica completa, una dottrina cioè che non si fermi al solo lato formale degli istituti, ma ne consideri anche l'origine, la ragion d'essere e la concreta loro azione nei rapporti della vita sociale e delle altre istituzioni pubbliche.

Quest'esigenza di elaborare anche i fattori storico-politici diviene naturalmente più sentita nei periodi dinamici, come quello che viviamo, di trasformazione rapida del diritto, e porta necessariamente alla revisione delle dottrine preesistenti e alla creazione di dottrine nuove adeguate alla nuova realtà.

Così è pel Partito fascista, che costituisce un fenomeno nuovo non sistemabile giuridicamente in base agli schemi tradizionali.

---

* Per la parte storica vedi ARTURO MARPICATI, *Il Partito Nazionale Fascista*, Milano, Mondadori (« Panorami di vita fascista ».

2\. — Per notare le differenze e meglio comprendere la funzione e la natura del Partito Nazionale Fascista è opportuno accennare prima al concetto di Partito in genere.

Le definizioni date in proposito dagli scrittori sono varie. Stando agli elementi essenziali di tutti i Partiti, può dirsi che Partito è l'associazione di persone che con un programma determinato tende per l'attuazione di esso alla conquista dello Stato.

Quanto all'elemento personale va osservato che il Partito deve per sua natura essere aperto a tutti. Se se ne limitasse l'appartenenza a determinate categorie di persone, in ragione alla nascita, al censo, all'esercizio di una professione e ad altri elementi, allora si avrebbe una casta, una classe, un'associazione professionale o di interessi, ma giammai un Partito.

Tra le persone associate, che in concreto poi formano la classe politica dirigente, ci vuole però un legame; e questo è anzitutto costituito dalla loro adesione ad un credo, ad un programma politico.

Il contenuto di questo programma può essere vario per quanto varii sono i grandi problemi che si agitano nella vita; ma deve sempre riferirsi agli scopi dello Stato, ai mezzi per raggiungerli, alla instaurazione o difesa di una data forma di governo, deve avere cioè un carattere di generalità che investa ed interessi tutta la vita della nazione.

Ci possono, è vero, essere dei problemi particolari che in certi momenti assumono un'importanza notevole e perciò determinano la costituzione di associazioni politiche dirette a risolverli in un modo o nell'altro. Anche in questo caso si può parlare di Partiti. Ma in generale, perchè si abbia un vero e proprio Partito, occorre che il suo programma non sia particolaristico. È l'*idem sentire de republica* che costituisce l'elemento essenziale per l'esistenza del Partito.

Ma non basta, oltre all'*idem sentire,* ci vuole l'*idem velle.* Occorre che gli associati cooperino per l'attuazione del programma comune, che contribuiscano con la loro attività personale e coi loro mezzi patrimoniali, perchè il pensiero si traduca in azione. Altrimenti si avrebbe un'associazione religiosa, filosofica, culturale e simile, non un Partito.

Il Partito tende alla realizzazione del programma. E ciò non può avvenire che con l'azione e con la conquista del potere.

Un Partito che non lotti o che esiti, quando ne abbia la possibilità, ad assumere il potere si condanna all'impotenza e si liquida come Partito.

Perciò suol dirsi, che scopo dei Partiti è la conquista del potere, non naturalmente il potere per il potere; ma il potere per l'attuazione del programma politico nel cui nome è stata condotta la lotta.

È sempre la mèta ideale, la realizzazione dell'interesse generale, che costituisce la forza e la legittimità del Partito. Se invece prevalesse l'interesse particolaristico dei componenti il Partito, questo finirebbe di essere tale per degenerare in fazione, in associazione deleteria per lo Stato.

3. — La funzione dei Partiti nello Stato moderno è legata alla vita e all'evoluzione del sistema rappresentativo. In Inghilterra, con l'instaurazione del regime parlamentare, i Partiti finiscono per esplicare una vera e propria funzione costituzionale, perchè è su di essi che poggia il congegno di formazione del governo.

Questo congegno presuppone l'esistenza di due Partiti di volta in volta di maggioranza e di minoranza, che si alternano al potere, esplicando però ambedue la loro attività nell'orbita della costituzione, tanto da potersi denominare il Partito di minoranza all'opposizione come « l'opposizione di Sua Maestà ».

Dovendo il Gabinetto godere della fiducia delle Camere oltre che di quella del Sovrano, questi incarica normalmente della formazione del Gabinetto il *leader* della maggioranza, il quale sceglie i proprii collaboratori tra le personalità eminenti del suo Partito e ne presenta la lista al Sovrano per la loro nomina a Ministri. Il Gabinetto viene così formato da uomini politici che sono legati al capo prima che col vincolo dell'appartenenza al Governo con quello dell'appartenenza allo stesso Partito. Perciò il Gabinetto ha carattere omogeneo e perciò il Primo Ministro è in grado di dirigere unitariamente il Governo, di svolgere nel campo del potere esecutivo una politica organica e salda. D'altra parte il *premier* è anche in grado, per la sua qualità di capo della maggioranza parlamentare, di far sentire la sua influenza su di essa maggioranza, e quindi sullo stesso potere legislativo, realizzando così quella cooperazione tra potere esecutivo e legislativo, che è una delle caratteristiche salienti del regime parlamentare classico.

Ma il funzionamento di questo sistema di cooperazione e di equilibrio presuppone l'esistenza di due soli Partiti.

Ecco perchè non può più parlarsi di regime parlamentare classico quando cambia questo presupposto.

4. — Il moltiplicarsi dei Partiti doveva naturalmente influire sul funzionamento del congegno costituzionale. Il fenomeno dipese da varie cause: dalla maggiore differenziazione delle aspirazioni e degli interessi dei varii gruppi, i quali si organizzavano a Partiti per farli valere, e dal minor senso di responsabilità e dal personalismo degli uomini politici, che costituivano attorno a sè dei gruppi più o meno numerosi per imporsi nelle assemblee e conseguentemente nel Governo. Il concetto del vero e proprio Partito declinò, la rappresentanza rimase frantumata ed amorfa; le assemblee furono costituite da gruppi e sottogruppi, parecchi dei quali non avevano nemmeno un programma preciso e differenziato. Si credette che la riforma del sistema elettorale e specialmente l'adozione della rappresentanza proporzionale potesse por fine all'individualismo trionfante e riordinare la vita politica con la ricostituzione dei Partiti; ma il rimedio non sortì l'effetto sperato ed aggravò anzi il male.

Il fenomeno adunque della moltiplicazione dei Partiti — che in modo più o meno accentuato si avverò, specie nei varii paesi del Continente, già sotto il vigore del sistema elettorale maggioritario e più ancora sotto quello della proporzionale, — apportò una modificazione profonda al regime parlamentare classico col conseguente indebolimento dell'efficienza del potere governativo.

5. — Venuto a mancare nelle Camere un Partito che avesse la maggioranza assoluta, e che fosse perciò in grado di costituire da solo un Gabinetto omogeneo ed unitario, si dovette far ricorso al sistema dei Gabinetti di coalizione composti di uomini politici, che appartenevano a varii Partiti, e che, pur entrando a far parte del Gabinetto, continuavano a pigliare le direttive dal proprio gruppo.

L'alchimia elettorale costituì la preoccupazione principale. Gli appetiti personali aumentarono e divennero più aggressivi ammantati sotto la spoglia dell'interesse di Partito; gli assalti alla diligenza ministeriale si ripetettero con frequenza impressionante. Il Gabinetto non potè più avere una volontà unitaria; il capo di esso perdette con-

seguentemente di autorità; il Governo si dimostrò inefficiente proprio quando sarebbe stato necessario che avesse una maggiore consapevolezza, una maggiore forza ed un programma organico di fronte alle nuove esigenze che da ogni parte urgevano.

I fattori nuovi della vita economica e sociale premevano sugli istituti esistenti.

Era avvenuta nel mondo economico una delle più profonde trasformazioni che registri la storia. I rapporti sociali tra le varie categorie della produzione s'erano inaspriti. Al disordine interno negli Stati si aggiungeva il disordine internazionale.

La guerra ed i trattati di pace accentuarono ad esasperarono questi fenomeni.

L'equilibrio che precedentemente s'era formato nel campo economico, sociale e politico era rotto; la vita pubblica era diventata più complicata ed intricata; le difficoltà di governare s'erano grandemente aggravate.

I vecchi istituti si dimostravano inadeguati di fronte alle nuove necessità da ogni parte incalzanti; il che non deve meravigliare quando si pensi che le vecchie carte costituzionali erano state redatte prima della trasformazione economico-sociale dianzi accennata, quando la struttura della società era più semplice ed urgevano minori bisogni, e non esistevano le imponenti organizzazioni padronali ed operaie che con tutti i mezzi premettero dopo sullo Stato minandone la compagine.

6. — È in questa situazione che si affaccia in Italia il movimento fascista, arrivando in breve tempo ad abbattere l'ordinamento preesistente e ad instaurarne uno nuovo: il Regime fascista col Partito unico.

Concorsero all'uopo le varie cause generali sopra accennate e cause specifiche proprie del nostro paese, quali la rivalorizzazione della vittoria e la lotta contro il bolscevismo; decisiva fu però l'opera dell'Uomo.

Senza Mussolini non è possibile immaginare e spiegare il movimento fascista, il Partito ed il Regime. Perciò Egli è il Duce: «.... il popolo riconobbe il Duce dai segni della sua volontà, della sua forza e della sua opera».

§ 2. — Partito fascista e Regime.

1. Perchè il Partito fascista si differenzia dai Partiti tradizionali. — 2. L'origine ed i principii fondamentali del Partito. — 3. La Marcia su Roma e la realizzazione progressiva del programma totalitario del Partito. — 4. La fine degli altri Partiti nel 1925. — 5. Le direttive della nuova legislazione. — 6. Il riconoscimento del Gran Consiglio del Fascismo come organo costituzionale dello Stato. — 7. Il Partito diventa Regime. — 8. Il Partito unico e lo Stato totalitario fascista. — 9. Lo spostamento della base dell'organizzazione statuale dai Partiti ai gruppi organizzati della produzione e all'ordinamento sindacale corporativo. — 10. La funzione permanente del Partito nella vita del Regime. — 11. Gli Statuti del Partito dal 1921 al 1932. — 12. La trasformazione del Partito Nazionale Fascista da «Partito» in organo politico dello Stato.

1. — Il Partito unico è un fenomeno nuovo nella storia costituzionale.

È stato osservato che la denominazione di «Partito unico» racchiude in sè una contraddizione, in quanto Partito viene da *pars* ed implica l'esistenza di un altro o di altri Partiti.

Ma il ricorso al concetto letterale e tradizionale di Partito non basta a spiegare il fenomeno. La realtà è più complessa.

Il Partito fascista si differenzia profondamente dai Partiti intesi nel senso tradizionale. Per spiegarlo bisogna guardare la situazione dal punto di vista storico.

Nei grandi periodi di trasformazione vi sono movimenti politici che investono tutta la vita dello Stato e che tendono alla conquista del potere per cambiarne completamente la struttura e poggiarla su nuove basi. Tali movimenti non tollerano, per la loro essenza e la loro forza di propulsione, l'esistenza di altri movimenti e di altri Partiti. Sono ammissibili nel proprio seno tendenze diverse, ma infra i quadri e la disciplina del Partito. In realtà si tratta di organizzazioni politiche, che, per il loro programma totalitario, non sono Partiti nel senso comune della parola. Possono assumerne la veste per le condizioni dell'ambiente e per le necessità tattiche di lotta, ma nella loro essenza sono entità diverse e tendono, appena conquistato il potere, a far scomparire gli altri Partiti e ad immedesimarsi con lo Stato.

2. — Ora proprio questa è la situazione del Partito fascista. Basta per convincersene dare uno sguardo alla sua storia. Esso si riat-

tacca al movimento interventista e rivoluzionario capitanato da Mussolini per spingere l'Italia a prendere le armi nella guerra mondiale e al movimento successivo del dopoguerra da lui stesso capitanato per la valorizzazione della vittoria, la ricostituzione dell'autorità dello Stato e la instaurazione di un ordine nuovo, su basi diverse e più larghe di quelle preesistenti.

Nella storica adunata costitutiva dei Fasci italiani di Combattimento del marzo 1919 a piazza San Sepolcro in Milano il Duce parlò delle corporazioni e della necessità di andare verso il popolo.



Nel programma del Partito del 1921 redatto dallo stesso Duce si segnano lapidariamente i principii fondamentali che presiederanno alla ricostituzione:

« La Nazione non è la semplice somma degli individui viventi nè lo strumento dei Partiti pei loro fini, ma un organismo comprendente la serie indefinita delle generazioni di cui i singoli sono elementi transeunti; è la sintesi suprema di tutti i valori materiali e immateriali della stirpe.

« Lo Stato è l'incarnazione giuridica della Nazione. Gli Istituti politici sono forme efficaci in quanto i valori nazionali vi trovino espressione e tutela.

« I valori autonomi dell'individuo e quelli comuni a più individui, espressi in persone collettive organizzate (famiglie, comuni, corporazioni, ecc.), vanno promossi, sviluppati e difesi, sempre nell'ambito della Nazione a cui sono subordinati ».

Il Partito « nacque da un bisogno di azione e fu azione »; nei primi due anni, cioè dal 1919 al 1921 « non fu Partito, ma antipartito, movimento », si annunziò cioè ed agì come forza propulsiva diretta a trasformare *ab imis* l'ordinamento dello Stato, come movimento che non si metteva sullo stesso piano dei Partiti esistenti.

È nel 1921 che il movimento fascista si costituisce in Partito ed opera come Partito, assumendo responsabilità dirette anche d'ordine parlamentare. Ma non cambiò perciò la sua natura.

La tattica era di Partito, ma l'essenza e lo scopo no, restava un movimento rivoluzionario.

In un articolo pubblicato dopo la chiusura del III Congresso Nazionale Fascista, nel quale fu deliberata la costituzione del Fascismo

in Partito (*Popolo d'Italia* del 16 novembre 1921), Mussolini scriveva:

«.... il Congresso aveva tre obbiettivi fondamentali: liquidare il passato, definire il programma del Fascismo, costituire il Fascismo in Partito. Tutto ciò è stato fatto. Il Partito Nazionale Fascista è dunque un fatto compiuto. Restano da fissare regolamenti e statuti, e questo sarà fatto in brevissimo tempo. Ma il Partito è già, non virtualmente, ma solidamente e materialmente costituito.... un Partito che è anche una Milizia nel senso più letterale della parola.... Chi ha veduto sfilare per le strade della Capitale il formidabile corteo nel quale tutti i fascisti erano in uniforme militare grigio-verde, talvolta con l'elmetto, avrà certamente riportata l'impressione che il Partito non è soltanto un'organizzazione politica, ma è anche un'organizzazione, in certo senso, militare.... Io credo per fermo, e la sfilata di Roma ne è la riprova, che, *pure costituito in Partito, il Fascismo non perderà nessuna delle sue caratteristiche....* ».

Questo concetto venne esplicato nel manifesto lanciato alcuni giorni dopo (*Popolo d'Italia* del 23 novembre 1921) dalla nuova Direzione del Partito:

«.... *Il movimento fascista trasformatosi, per concorde volere dei rappresentanti* i Fasci di Combattimento convenuti a Roma, *in Partito politico, nulla ha da rinnegare* di quella che è stata la sua storia intessuta di sacrifici e santificata dal sangue dei suoi Martiri.

«*La trasformazione del movimento in Partito è pertanto uno sforzo rivolto a saldare e ad inquadrare in una più ferrea disciplina quanti intendono di essere soldati obbedienti sotto i nostri Gagliardetti di Combattimento*; è la manifestazione di una volontà più decisa a contribuire all'opera di ricostruzione del Paese; è il bisogno di un più preciso programma per differenziarci ed individuarci fra quanti altri movimenti e partiti tendono al governo del Paese.

«Oggi come ieri il Fascismo rivendica il titolo d'onore che è la base della sua medesima esistenza e lo spirito animatore di ogni suo atteggiamento: NOI SIAMO UNA MILIZIA VOLONTARIA POSTA AL SERVIZIO DELLA NAZIONE, SAREMO CON LO STATO E PER LO STATO tutte le volte che esso si addimostrerà geloso custode e difensore e propaga-

tore della tradizione nazionale, del sentimento nazionale, della volontà nazionale; capace di imporre a tutti i costi la sua volontà.

« Ci sostituiremo allo Stato tutte le volte che esso si manifesterà incapace di fronteggiare e di combattere, senza indulgenza funesta, le cause e gli elementi di disgregazione interiore dei principii della solidarietà nazionale.

« Ci schiereremo contro lo Stato qualora esso dovesse cadere nelle mani di coloro che minacciano e attentano alla vita del Paese.

« 'L'Italia innanzi tutto, l'Italia sopra tutto', questo il programma di ieri, questo il programma di oggi e di domani ».

Il movimento fascista sboccò, attraverso alla lotta contro gli altri partiti, nella lotta contro lo Stato esistente, che nella sua miopia non sapeva vedere e dimostrava appieno la sua impotenza. Essendo stato proclamato sulla fine del luglio 1922 lo sciopero generale antifascista, il Partito fascista ordinava la mobilitazione generale fascista col seguente comunicato (pubblicato nel *Popolo d'Italia* del 1° agosto):

« Fascisti italiani! I partiti anti-nazionali, che si raccolgono ibridamente nell'alleanza del lavoro, hanno lanciato un guanto di sfida al Fascismo e alla Nazione. Lo sciopero generale che dovrebbe cominciare alla mezzanotte di oggi è miserabile e vile, perchè deve servire non a riscattare la massa operaia dal Fascismo, il che è impossibile ed assurdo, perchè gran parte dei lavoratori è schierata sotto i nostri gagliardetti, ma a varare il cosiddetto Ministero di Sinistra.

« Ora il Fascismo raccoglie immediatamente il guanto di sfida. Da questo momento sino a nuovo ordine tutti i fascisti italiani, dalle Alpi alla Sicilia, sono mobilitati e vincolati, costi quel che costi, alla nostra ferrea disciplina e agli ordini dei poteri fascisti responsabili, decisi a rintuzzare questo tentativo estremo della demagogia rossa.

« Operai Italiani!

« Rifiutatevi a questa turpe mistificazione di politicanti abbietti, che giocano sulla vostra pelle le loro fortune parlamentari. Ferrovieri e postelegrafonici fascisti! Restate al vostro posto a compiere con tranquilla coscienza il vostro dovere. La Nazione ve ne sarà grata. Il Fascismo vi proteggerà.

« *Diamo quarantott'ore di tempo allo Stato* perchè dia prova della sua autorità in confronto di tutti i suoi dipendenti e di coloro che attentano all'esistenza stessa della Nazione. Trascorso questo termine, *il Fascismo rivendicherà piena libertà di azione e si sostituirà allo Stato che avrà ancora una volta dimostrata la sua impotenza.*

« Fascisti di tutt' Italia: a noi! Viva l' Italia! Viva il Fascismo! ».

La lotta ingaggiata su tutta la linea finì col trionfo completo delle Camicie Nere. La Direzione del Partito fascista, porgendo il suo commosso saluto alla memoria di tutti i suoi caduti, proclamava in un manifesto il virtuale decesso dello Stato esistente. Ancora poco più di due mesi per arrivare all'effettiva completa caduta di esso e all'instaurazione dell'ordine nuovo (28 ottobre 1922).

3. — La Marcia su Roma assicurò il trionfo del Partito e la creazione del Regime fascista.

La trasformazione dei vecchi ordinamenti venne man mano operata in fatto e consacrata dopo anche formalmente con apposite leggi particolari, senza procedere all'abrogazione dello statuto.

L'essersi il trapasso operato a gradi nell'ordine non importa, però, come taluno disse, che l'instaurazione del Regime fascista non abbia carattere rivoluzionario, giacchè il carattere rivoluzionario o meno di un movimento consiste nella trasformazione radicale delle istituzioni politiche preesistenti. Ora è fuori dubbio che il Fascismo ha operato tale profonda trasformazione.

Sbagliò completamente chi all'indomani della Marcia su Roma credette desumere dal modo con cui Mussolini aveva composto il Ministero che la vita politica poteva rimanere sugli antichi binari. L'essenza del Fascismo non lo consentiva. L'atteggiamento del Partito doveva sempre più adeguarsi all'impulso di realizzazione del programma totalitario.

Gli ordinamenti e le idealità del Partito si trasfondono man mano nello Stato. Basta accennare, per indicare soltanto alcuni dei provvedimenti più significativi:

alla trasformazione delle squadre d'azione in Milizia Volontaria per la Sicurezza nazionale;

all'equiparazione e alla conseguente fusione dell'emblema del Partito (il Fascio littorio) con lo stemma dello Stato;

all'elevazione dell'organo massimo del Partito ad organo costituzionale dello Stato;

alla richiesta dell'iscrizione al Partito come condizione necessaria per l'ammissione agli impieghi dello Stato e degli enti locali e parastatali.

4. — L'aumento della funzione del Partito nella vita costituzionale ed amministrativa è graduale, ma continua ed irresistibile.



Nel 1924 esistono ancora gli altri Partiti, non più nel 1925.

Ed ormai non è solo nel fatto che esiste la differenza, ma nella legislazione. Mentre sono emanate disposizioni di diffidenza e di disfavore verso i Partiti in genere, si adottano disposizioni di favore verso il Partito fascista considerato come organizzazione necessaria pel funzionamento del Regime; col che si va ineluttabilmente, siccome vedremo, alla trasformazione della natura del Partito.

Col testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R. Decreto del 6 novembre 1926 N. 1848 si stabilisce che le associazioni, enti od istituti costituiti ed operanti nel Regno e nelle colonie (e perciò anche i Partiti) sono obbligati a comunicare all'autorità di pubblica sicurezza l'atto costitutivo, lo statuto e i regolamenti interni, l'elenco nominativo delle cariche sociali e dei soci, e ogni altra notizia intorno alla loro organizzazione ed attività tutte le volte che ne vengano richiesti dall'autorità predetta per ragioni di ordine e di sicurezza pubblica. Nei casi di omessa, falsa o incompleta dichiarazione i contravventori sono sottoposti a sanzioni penali, e le associazioni possono essere sciolte con decreto del Prefetto, il quale ha per altro una facoltà molto più ampia e discrezionale, di pronunziare lo scioglimento delle associazioni, enti ed istituti consimili che svolgano comunque attività contraria all'ordine nazionale dello Stato e di ordinare la confisca dei loro beni (art. 214 e 215).

La legge successiva del 25 novembre 1926 N. 2008 contenente provvedimenti per la difesa dello Stato commina pene diverse a chiunque:

a) ricostituisce, anche sotto forma o nome diverso, associazioni, organizzazioni o partiti disciolti per ordine della pubblica autorità;

b) o fa parte di tali associazioni, pel solo fatto dell'appartenenza;

c) o in qualsiasi modo fa propaganda della dottrina, dei programmi e dei metodi di azione di tali associazioni, organizzazioni o partiti (art. 4);

disposizioni queste che sono state ribadite ed integrate dal nuovo Codice penale (art. 270-273).

5. — Di contro a questa legislazione di disfavore e repressiva sta quella riferentesi al Partito fascista. Si tratta di disposizioni varie che attribuiscono prerogative e funzioni al Partito ed ai suoi gerarchi non solo nel campo genericamente politico, ma anche in quello strettamente costituzionale ed amministrativo.

Basterà qui accennare ad alcune disposizioni, con le quali, dallo stesso punto di vista giuridico, è preso in considerazione in modo preciso e non equivoco il Partito come tale.

Con legge 14 giugno 1928 N. 1310 contenente provvedimenti per gli enti, associazioni ed istituti promossi dal Partito Nazionale Fascista, si dispone che a tali enti può essere riconosciuta con decreto del Capo del Governo la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere in generale tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini. Si dispone inoltre che gli atti e contratti stipulati dagli enti riconosciuti nel modo suddetto sono soggetti allo stesso trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato, e che i lasciti e donazioni in loro favore sono esenti da ogni specie di tassa sugli affari (art. 1 e 2).

6. — Nello stesso anno 1928 l'organo massimo del Partito, il Gran Consiglio del Fascismo, è riconosciuto anche formalmente come organo costituzionale dello Stato. Questo riconoscimento avvenne prima per un compito determinato, con la legge 17 maggio 1928 sulla riforma della rappresentanza politica, che assegnò al Gran Consiglio la funzione della determinazione della lista dei candidati, denominati deputati designati, da sottoporre all'approvazione del corpo elettorale. In seguito si procedette a regolare dal punto di vista generale la posizione del Gran Consiglio, definendone l'eminente posizione politica che già in fatto aveva nello Stato.

7. — La legge 9 dicembre 1928 sull'ordinamento ed attribuzioni del Gran Consiglio può effettivamente considerarsi la legge fondamentale per la costituzione della nuova forma dello Stato.

Con questa legge il Partito s'inserisce completamente nel quadro dei pubblici poteri: il suo massimo organo assurge ad organo fondamentale dello Stato: « Il Gran Consiglio del Fascismo è l'organo supremo che coordina ed integra tutte le attività del Regime sorto dalla Rivoluzione dell'ottobre 1922 ».

Il Segretario del Partito è riconosciuto di diritto Segretario del Gran Consiglio. D'altra parte l'ordinamento e la vita del Partito vengono ad essere regolati dallo Stato.

La legge del 9 dicembre 1928 dà al Gran Consiglio la podestà di deliberare sugli statuti, gli ordinamenti e le direttive politiche del Partito, e sulla nomina e revoca del Segretario, dei Vice-Segretari, del Segretario amministrativo e degli altri membri del Direttorio del Partito.

La legge successiva del 14 dicembre 1929, apportante in proposito delle modifiche, dispone:

che lo statuto del Partito è approvato con decreto reale su proposta del Capo del Governo, udito il Gran Consiglio ed il Consiglio dei Ministri;

che il Segretario del Partito è nominato con decreto reale su proposta del Capo del Governo;

e che i membri del Direttorio nazionale ed i Segretari federali sono nominati con decreto del Capo del Governo su proposta del Segretario del Partito (art. 6-10).

Il Segretario del Partito resta il Segretario del Gran Consiglio, e diviene in base a questa nuova legge del 14 dicembre 1929 (art. 7) membro di diritto della Commissione Suprema di difesa, del Consiglio superiore dell'educazione nazionale, del Consiglio nazionale delle corporazioni e del Comitato centrale corporativo, e può inoltre essere chiamato, su proposta del Capo del Governo, a partecipare alle sedute del Consiglio dei Ministri.

Basta il richiamo di queste disposizioni per mostrare quale è oramai la posizione del Partito nello Stato.

Il Partito è divenuto Regime.

Guardando alla legislazione posteriore alla Marcia su Roma si vede chiaramente come il trapasso dal regime preesistente al regime fascista sia avvenuto a gradi con la regolamentazione giuridica di quanto in fatto era stato prima operato. Specialmente due leggi possono considerarsi come le pietre miliari del trapasso: la legge del 25 dicembre 1925 sul Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, segna la fine del regime parlamentare; la legge del 9 dicembre 1928 sull'ordinamento ed attribuzioni del Gran Consiglio del Fascismo segna l'instaurazione completa del regime fascista.

8. — Sembrò allora a taluno che il Partito, per il fatto stesso d'aver conquistato completamente lo Stato e d'essere divenuto Regime, avesse esaurito la sua funzione e dovesse perciò cessare di esistere. Questo modo di vedere corrispondeva alle previsioni teoriche che aveva fatto qualche scrittore nel secolo scorso ipotizzando il caso di un Partito che conquistasse il potere e trasfondesse completamente il proprio programma nelle istituzioni dello Stato.

Ma il Fascismo adottò tutt'altra soluzione.

Il Partito non fu affatto disciolto, ma venne mantenuto in vita ed in efficienza come organismo ancora più vivo e più forte per la difesa del Regime sorto dalla Rivoluzione dell'ottobre 1922 e per la formazione della nuova classe dirigente.

Siamo, anche dal punto di vista strettamente giuridico, al Partito unico, allo Stato totalitario fascista.

9. — Per comprendere questo tipo di Stato bisogna naturalmente tenere presenti tutti i suoi varii elementi caratteristici, e considerare, principalmente, che è la struttura stessa dello Stato che il Fascismo vuol trasformare e va trasformando, poggiandola non più sulle correnti politiche spesso indifferenziate ed amorfe facenti capo agli antichi Partiti, ma sulle forze organizzate della produzione e sull'ordinamento sindacale corporativo, in seno al quale si dà rappresentanza e voce ai varii interessi; — che, pur restando necessariamente differenziati, vengono coordinati ed armonizzati sotto la guida dello Stato.

Si sposta cioè, in rapporto all'aumentata ingerenza dello Stato nel campo della produzione e all'adozione del sistema dell'economia corporativa, la base stessa dell'organizzazione dello Stato.

Non è qui il luogo di sviluppare questi concetti. Basterà avervi accennato, notando che nello sviluppo del nuovo ordinamento il Partito è sempre presente.

10. — La storia degli avvenimenti politici e della legislazione dell'attuale periodo storico mostra indubbiamente che il Partito ha avuto e continua ad avere una funzione fondamentale nello Stato fascista.

Se il suo atteggiamento ed il suo modo di operare è variato in dipendenza delle diverse necessità e situazioni storiche, identico è rimasto il suo spirito, la sua forza di propulsione e il senso della necessità della sua esistenza nella vita del Regime.

11. — Il vario modo di atteggiarsi che il Partito ha tenuto, sempre sotto la guida del Duce, nell'azione diretta prima alla conquista del potere e poi alla realizzazione del programma totalitario, trova la sua espressione formale nel testo diverso dei quattro statuti (del 1921, 1926, 1929 e 1932), che ha avuto dalla sua fondazione ad oggi.

Va in proposito messa in rilievo una differenza notevole tra gli statuti del 1921 e 1926 e quelli del 1929 e 1932.

La differenza è determinata dalla legge sul Gran Consiglio del 14 dicembre 1929, la quale dispone, siccome vedemmo, che lo statuto del Partito deve essere approvato con decreto reale, udito il Gran Consiglio ed il Consiglio dei Ministri.

In seguito a questa legge lo statuto del Partito, che prima era soltanto espressione della volontà autonoma corporativa del Partito, diventa anche un atto del Regime, perfezionandosi così il saldamento del Partito con lo Stato, e conseguentemente imprimendosi in modo più preciso al Partito la sua nuova figura giuridica nei quadri dello Stato.

12. — Essendo diventato Regime, il Partito Nazionale Fascista non poteva rimanere «Partito» nel senso letterale e tradizionale della parola, cioè organo di parte, ma si trasformava necessariamente in un'entità diversa, in organo politico dello Stato.

Torneremo ad intrattenerci su questo argomento dal punto di vista più strettamente giuridico. Basta per ora l'avervi accennato, notando che è con la formulazione di questa teorica — con lo stabi-

lire cioè che il Partito, pur conservando la sua forma associativa, è divenuto organo dello Stato, — che si rende più facile spiegare tante disposizioni di diritto positivo, che altrimenti sarebbe difficile classificare dal punto di vista giuridico.

In questa situazione specialissima consiste la novità dell'istituto, che non ha precedenti nella storia costituzionale, e che deve quindi considerarsi come una creazione originale del Fascismo, come un organismo che il Duce ha man mano plasmato ed indirizzato secondo le varie necessità per la realizzazione di quella concezione dello « Stato etico » che Egli ha segnato nello studio ormai classico sulla « Dottrina politica e sociale del Fascismo ».

CAPITOLO II.

STRUTTURA DEL PARTITO NAZIONALE FASCISTA.

1. Premessa. — *A.* QUADRI DEL PARTITO: 2. Direzione, Federazioni provinciali, Fasci di Combattimento. — 3. Istituzioni dipendenti dal Partito. — 4. Come si entra nel Partito. — *B.* GERARCHI ED ORGANI COLLEGIALI DEL PARTITO: 5. Osservazione preliminare sul Duce e sul Gran Consiglio. — a) *Gerarchi ed organi centrali*: 6. Segretario del Partito. — 7. Vice-Segretari e Segretario amministrativo. — 8. Direttorio Nazionale. — 9. Corte di disciplina. — 10. Consiglio Nazionale. — 11. Gran Rapporto. — b) *Gerarchi ed organi provinciali*: 12. Segretario federale. — 13. Vice-Segretario e Segretario amministrativo. — 14. Direttorio federale e Commissione federale di disciplina. — c) *Gerarchi ed organi comunali*: 15. Segretario del Fascio di Combattimento, Segretario amministrativo e Direttorio. — 16 Fiduciari dei Gruppi rionali, delle Sottosezioni e relative Consulte. — *C.* SANZIONI DISCIPLINARI: 17. Mancanze e punizioni. — 18. Autorità competenti. — 19. Garanzie procedurali. — 20. Conseguenze delle punizioni. — 21. Ricorso e riesame.

1. — Guardiamo ora alla struttura del Partito secondo lo statuto vigente approvato con R. Decreto del 17 novembre 1932.

È anzitutto da mettere in rilievo che l'art. 1 dello Statuto definisce il Partito Nazionale Fascista quale «una milizia civile, agli ordini del Duce, al servizio dello Stato fascista».

Basterebbe già questa definizione per dimostrare che il Partito fascista non ha nulla a che fare con i Partiti tradizionali e che costituisce un fenomeno nuovo ed originale nel travaglio della creazione di nuove forme politiche.

A. — QUADRI DEL PARTITO.

2. — Alla periferia dell'organizzazione del Partito stanno nei Comuni i *Fasci di Combattimento*, che possono nel loro ambito organizzare dei *gruppi rionali* o delle *sottosezioni*; [1] per ciascuna pro-

[1] Per disposizione del Segretario del Partito del 16 luglio 1934-XII diretta ai Segretari Federali, pubblicata mentre rivediamo le bozze di stampa impaginate, possono nel seno dei *Fasci di combattimento* e dei *Gruppi rionali* istituirsi dei *Settori*, i quali a loro volta possono «essere suddivisi in *Nuclei*, corrispondenti a determinati raggruppamenti di vie, a singole vie o anche a parte di esse».

vincia i Fasci di Combattimento si raggruppano in *Federazione dei Fasci di Combattimento*. Le Federazioni provinciali fanno capo alla *Direzione centrale*.

3. — Accanto al Partito vi sono istituti ed associazioni da esso dipendenti:

presso ogni Fascio di Combattimento sono costituiti un *Fascio giovanile di combattimento* ed un *Fascio femminile*, il quale ultimo a sua volta costituisce un *Gruppo di giovani fasciste*;

presso le Federazioni sono costituite le Associazioni provinciali della Scuola, del Pubblico impiego, dei Ferrovieri, dei Postelegrafonici, degli Addetti alle aziende industriali dello Stato e la Sezione medici condotti;

in ogni città capoluogo di provincia è istituito un gruppo universitario fascista.

A queste istituzioni ed associazioni corrispondono naturalmente degli organi centrali, in riferimento ai quali esistono degli uffici speciali presso la Direzione del Partito.

Col Partito sono inoltre collegati, per mezzo del Segretario generale e dei Segretari federali che ne hanno la presidenza, altri enti ed istituzioni, quali l'Unione Nazionale Ufficiali in congedo d'Italia, il Comitato Olimpionico Nazionale Italiano, l'Opera Nazionale Dopolavoro, i Comitati Intersindacali, gli Uffici di collocamento, gli Enti Opere Assistenziali.

4. *Come si entra nel Partito.* — Le file del Partito sono costituite dal primo nucleo dei precursori convocati da Mussolini nel marzo 1919 a piazza San Sepolcro, dagli appartenenti ai Fasci di Combattimento formatisi dopo nelle varie parti d'Italia, dai partecipanti alla Marcia su Roma, e da quelli che appresso vi furono man mano iscritti, in seguito a domanda istruita dalle competenti autorità del Partito.

Ma ormai questo sistema di immissione nel Partito, che si atteneva al periodo della formazione e del consolidamento, può considerarsi finito.

Veniamo al sistema ordinario previsto dallo Statuto.

Data l'organizzazione della gioventù, che a varii fini costituisce uno dei fondamenti e delle finalità del Fascismo, l'ingresso nel Par-

tito può ora avvenire soltanto attraverso alle organizzazioni giovanili.

L'art. 14 dello Statuto fissa il 21 aprile, Natale di Roma e festa del lavoro, come il giorno in cui deve avvenire la leva fascista.

« La leva fascista consiste nel passaggio dei *Balilla* nelle file degli *Avanguardisti* e degli *Avanguardisti* nelle file dei *Giovani Fascisti*, nonchè nel passaggio di questi ultimi nel P. N. F. e nella M. V. S. N.

« Le operazioni di leva sono concordate dal Segretario del P. N. F., dal Sottosegretario di Stato all'Educazione fisica e giovanile e Presidente dell'Opera Nazionale Balilla e dal Capo di Stato Maggiore della M. V. S. N.

« I Giovani Fascisti, che entrano nel P. N. F., prestano giuramento nelle mani del Segretario del Fascio di Combattimento con la formula: 'NEL NOME DI DIO E DELL' ITALIA, GIURO DI ESEGUIRE GLI ORDINI DEL DUCE E DI SERVIRE CON TUTTE LE MIE FORZE E, SE È NECESSARIO, COL MIO SANGUE, LA CAUSA DELLA RIVOLUZIONE FASCISTA' ».

La trafila attraverso alla quale si arriva ad essere membro del Partito, la modalità con cui avviene tale immissione (è denominata *leva fascista*), il contemporaneo passaggio dalle fila dei Giovani Fascisti in quelle del Partito e della M. V. S. N., la formula del giuramento, l'obbligo di indossare nelle cerimonie l'uniforme e di portare sempre il distintivo del Partito (art. 3), stanno ad indicare il vero carattere del Partito, quale è dato dalle sue origini, dall'azione concretamente svolta nel paese e dal suo atteggiamento costante, il carattere, cioè di « milizia civile, agli ordini del Duce, al servizio dello Stato fascista ».

B. — GERARCHI ED ORGANI COLLEGIALI DEL PARTITO.

5. *Osservazione preliminare sulla posizione del Duce e del Gran Consiglio.* — Lo statuto del 1932, a differenza dei primi tre statuti (del 1921, 1926 e 1929) non classifica il Duce tra i gerarchi dei Partito; e ciò per determinarne più precisamente la figura in corrispondenza dell'effettiva situazione del Duce.

Mussolini, il *Duce* sta al di sopra del Partito, come creatore e comandante supremo, che deriva i suoi poteri da sè stesso. « Il po-

polo riconobbe il Duce dai segni della sua volontà, della sua forza e della sua opera ».

Mussolini è più che gerarca, è la *Guida*, il *Duce*. Si tenga sempre presente quanto dice l'art. 1 :

« Il P. N. F. è una milizia civile, agli ordini del *Duce*, al servizio dello Stato fascista ».

L'appellativo di *Duce* ha una portata non soltanto politica, ma anche giuridica. Data la rilevanza della situazione del Duce, può perciò ben dirsi che il *Duce*, come tale, costituisce ormai un'istituzione nel campo del diritto pubblico.

Ugualmente al di sopra del Partito, quantunque non nella stessa posizione del Duce, che resta sempre il Capo, sta il Gran Consiglio del Fascismo in seguito alla legge del 9 dicembre 1928 e a quella successiva del 14 dicembre 1929, la quale ultima, pur apportando modifiche alla precedente, lascia al Gran Consiglio la podestà di deliberare sulle direttive politiche del Partito.

In armonia a questa disposizione l'art 5 dello statuto del Partito detta :

« Il P. N. F., attraverso i gerarchi e gli organi collegiali, svolge la sua attività sotto la guida del Duce, *e secondo le direttive del Gran Consiglio del Fascismo* ».

Veniamo agli organi del Partito subordinati alle due autorità od istituzioni qui sopra considerate.

a) GERARCHI ED ORGANI CENTRALI.

6. — Cominciamo con gli organi centrali.

Segretario del Partito : È il più alto gerarca del Partito. È nominato e revocato dal Re su proposta del Duce.

Ha un insieme di funzioni che si attengono alla vita del Partito ed a quella dello Stato.

« Il Segretario del P. N. F. fa parte del Gran Consiglio del Fascismo e ne è il Segretario ; può essere chiamato a partecipare alle sedute del Consiglio dei Ministri ; fa parte della Commissione Suprema di Difesa, del Consiglio Superiore dell'Educazione Nazionale, del Consiglio d'Amministrazione dell'Istituto Nazionale Fascista di

Cultura, del Consiglio Nazionale delle Corporazioni e del Comitato Centrale Corporativo; è Presidente dell'Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d'Italia, della Commissione amministrativa degli Uffici nazionali per il collocamento gratuito dei prestatori d'opera, Vicepresidente del Comitato Centrale per le Opere Universitarie, Segretario dei Gruppi universitari fascisti e Comandante dei Fasci Giovanili di Combattimento.

« Il Segretario del P. N. F., *in base alle direttive del Gran Consiglio del Fascismo* (istituito con legge del 9 dicembre 1928-VII, n. 2693), organo supremo sorto dalla Rivoluzione, che coordina e integra tutte le attività del Regime, *impartisce le disposizioni* per l'opera che devono svolgere gli organi dipendenti, riservandosi il più ampio controllo.

« Presiede all'attività del Direttorio Nazionale del P. N. F. e fissa le norme, con facoltà di procedere alle eventuali necessarie modificazioni, per la istituzione ed il funzionamento degli Uffici, che sono così ripartiti :

Segreteria politica ;
Segreteria amministrativa ;
Associazione Nazionale Famiglie Caduti Fascisti e Mutilati e Invalidi per la Causa Nazionale ;
Gruppi universitari fascisti ;
Fasci giovanili di combattimento ;
Fasci femminili ;
Associazioni fasciste (Scuola, Pubblico Impiego, Ferrovieri dello Stato, Postelegrafonici, Addetti Aziende industriali dello Stato) ;
Comitato Olimpionico Nazionale ;
Opera Nazionale Dopolavoro ;
Stampa e propaganda ;
Storico ;
Archivio.

« Nomina i Direttori federali, i Segretari dei Gruppi universitari fascisti e le Fiduciarie dei Fasci femminili, su proposta dei Segretari federali.

« Ha facoltà, ogniqualvolta il Segretario federale sia revocato, di sciogliere il Direttorio federale e di procedere alla nomina di un Commissario.

« Controlla il funzionamento degli organi periferici, perchè ogni loro atto corrisponda allo spirito del Fascismo; mantiene il collegamento con le Confederazioni Nazionali Fasciste dei datori di lavoro, dei lavoratori, della Confederazione Nazionale Fascista dei Professionisti ed Artisti e dell'Ente Nazionale della Cooperazione e collabora sul terreno del lavoro e della produzione, quando ciò si renda necessario; *mantiene inoltre il collegamento con gli altri organi dello Stato*, con la Presidenza del Senato, con la Presidenza della Camera dei Deputati, col Comando Generale della M. V. S. N., con la Segreteria generale dei Fasci italiani all'estero.

« Ha alla sua diretta dipendenza il Comitato Olimpionico Nazionale Italiano, l'Opera Nazionale Dopolavoro.

« Su decisione del Duce, ne assume personalmente la presidenza o designa altri ad assumerla ».

Dal complesso delle attribuzioni spettanti al Segretario del Partito si vede che egli non può essere riguardato soltanto come il dirigente di un Partito o di una Corporazione di diritto pubblico, ma che deve essere considerato come qualche cosa di più, cioè come un'autorità investita di funzioni delicatissime nella vita stessa dello Stato. Ragione per cui il Partito, che egli rappresenta, deve a sua volta considerarsi non come una semplice istituzione pubblica od anche sussidiaria dello Stato, ma addiritutra come organo dello Stato.

7. *Vice Segretari.* — Sono due (art. 7, c. 1). Vengono nominati e revocati dal Duce su proposta del Segretario del Partito (art. 8, c. 1). Costituiscono, assieme agli altri membri di cui appresso faremo cenno, il Direttorio Nazionale del Partito (art. 7, c. 1), fanno parte del Gran Consiglio, del Consiglio Nazionale delle Corporazioni e sono vice comandanti dei Fasci Giovanili di combattimento (art. 8, c. 2). Coadiuvano (e questa è certo la loro funzione principale) il Segretario del Partito e lo sostituiscono in caso di impedimento (art. 8, c. 3).

Segretario amministrativo. — È nominato e revocato dal Duce su proposta del Segretario del Partito (art. 8, c. 4). È membro del Direttorio nazionale (art. 7, c. 1), fa parte del Comitato centrale per le opere universitarie (art. 8, c. 4).

L'art. 26 segna la funzione fondamentale del Segretario ammi-

nistrativo. Egli amministra il patrimonio del Partito, provvede alla formazione dei bilanci, assume e vigila il personale. Inoltre approva i bilanci preventivi e consuntivi delle Federazioni provinciali e delle organizzazioni dipendenti ed esercita il controllo sulle gestioni amministrative delle stesse a mezzo di suoi incaricati.

Da queste disposizioni si desume già che il patrimonio della Direzione centrale del Partito è distinto da quelli delle federazioni provinciali e delle associazioni dipendenti.

8. *Direttorio Nazionale.* — È costituito dal Segretario del Partito, che lo presiede, dai due Vice-Segretari, dal Segretario amministrativo e da altri sei componenti, nominati dal Duce, su proposta del Segretario del Partito (art. 7, c. 1 e art. 8, c. 1).



Il Direttorio Nazionale è convocato dal Segretario del Partito e si riunisce, normalmente, una volta mese, nella sede del Palazzo del Littorio, ed ogniqualvolta il Segretario ne ravvisi la necessità. Quando le riunioni sono ordinate e presiedute dal Duce, vi partecipano il Ministro agli Interni, il Comandante Generale della M. V. S. N. e il Ministro delle Corporazioni. Quando le riunioni sono presiedute dal Segretario del Partito vi partecipano i Sottosegretari di Stato agli Interni e alle Corporazioni e il Capo di S. M. della M. V. S. N. (art. 8, c. 5, 6 e 7).

Alle riunioni del Direttorio Nazionale partecipano adunque in ogni caso dei rappresentanti del Governo e della M. V. S. N. Ora questa partecipazione d'ufficio non sarebbe spiegabile se non si trattasse di un'istituzione di natura eminentemente statuale. Troviamo in ciò ancora una ragione per considerare il Partito un organo dello Stato.

Il comma ultimo dell'art. 8 parla di «deliberazioni» del Direttorio, che vengono comunicate, in linea di massima, a mezzo del *Foglio d'ordini.*

In base all'art. 26 il Direttorio esamina il bilancio preparato dal Segretario amministrativo e lo sottopone alla approvazione del Segretario del Partito, elegge ogni anno all'infuori dei suoi componenti un Collegio di Revisori dei conti e ne riceve la Relazione.

Il Direttorio è altresì investito, in base all'art. 28, del compito di emanare all'inizio di ogni anno fascista (che decorre dal 28 ottobre) le disposizioni concernenti il finanziamento delle Federazioni provinciali e delle organizzazioni dipendenti.

9. *Corte di disciplina.* — Presso il Direttorio Nazionale, oltre il Collegio dei Revisori dei conti, è istituito un altro collegio : la *Corte di disciplina.* Questa è presieduta da un Vice-Segretario ed è formata da due componenti effettivi e due supplenti, tratti dal Direttorio, nonchè da un Segretario, nominati tutti, di volta in volta, dal Segretario del Partito. La Corte esamina i casi che le vengono sottoposti dal Segretario del Partito, al quale trasmette per la decisione i risultati dei suoi accertamenti (art. 15).

10. *Consiglio Nazionale.* — Esso è composto dai Segretari federali. È convocato, previa autorizzazione del Duce, dal Segretario del Partito, che lo presiede. Il Consiglio Nazionale esamina l'attività del Partito e riceve norme generali di esecuzione (art. 9).

È qui da rilevare che, a differenza del Direttorio, il Consiglio Nazionale non prende nè emana deliberazioni, ma è informato e discute sull'attività del Partito (così può interpretarsi l'espressione « esamina l'attività del Partito » usata dall'art. 9), e riceve le istruzioni per l'esecuzione delle norme generali che i Segretari federali sono chiamati ad applicare.

11. *Gran Rapporto.* — Si ha infine un'assemblea quasi straordinaria e solenne, il *Gran Rapporto.* L'art. 10 detta che il Duce chiama a *Gran Rapporto* i componenti il Gran Consiglio, il Direttorio Nazionale, il Consiglio Nazionale ed i Direttorî federali.

Al Gran Rapporto il Duce fa solennemente le sue comunicazioni.

Come si vede, si tratta di un'Assemblea che non è composta soltanto di rappresentanze del Partito, ma anche dei membri di uno dei massimi organi costituzionali dello Stato. Da ciò deve ancora desumersi il legame intimo tra Stato e Partito e la conseguente natura statuale di quest'ultimo, e il carattere singolare del Gran Consiglio, che resta sempre, oltre che istituzione dello Stato, anche l'espressione massima del Partito, l'« organo supremo sorto dalla Rivoluzione fascista, che coordina ed integra tutte le attività del Regime ».

b) GERARCHI ED ORGANI PROVINCIALI.

12. *Segretario federale.* — È nominato e revocato dal Duce su proposta del Segretario del Partito. Rappresenta il massimo organo del Partito nella Provincia, ed assolve a funzioni, che, come quelle

del Segretario generale, riguardano la vita del Partito ed hanno anche interferenze con l'attività di organi dello Stato.

L'art. 11 indica le complesse attribuzioni del Segretario federale.

Egli « attua le direttive ed esegue gli ordini del Segretario del Partito; promuove e controlla l'attività dei Fasci di combattimento della Provincia ed esercita una vigilanza di carattere politico su tutte le organizzazioni del Regime;

« mantiene il collegamento con i Senatori e i Deputati e col Comando della M. V. S. N.;

« presiede il Comitato Intersindacale e la Commissione amministrativa paritetica degli Uffici Provinciali di collocamento;

« fa parte del Comitato delle Opere universitarie, nelle città sedi di Università o di Istituti superiori;

« presiede l'Ente Opere Assistenziali e il Dopolavoro provinciale;

« promuove e regola l'attività sportiva delle organizzazioni dipendenti;

« convoca il Direttorio federale, almeno una volta al mese, ed almeno una volta all'anno tiene il rapporto dei Segretari dei Fasci di combattimento e quelli politici, morali ed economici della Provincia;

« controlla direttamente, o a mezzo di suoi incaricati, la tenuta degli schedari degli inscritti (federale e dei Fasci di combattimento) e degli archivi;

« propone al Segretario del P. N. F. la nomina dei componenti il Direttorio federale, in numero di sette;

« ha facoltà di valersi dell'opera di Ispettori di zona che nomina egli stesso;

« è il comandante federale dei Fasci giovanili di combattimento;

« è anche Segretario del Fascio di combattimento del capoluogo;

« nomina il Segretario di ciascun Fascio di combattimento e, sulla proposta di questi, i componenti il Direttorio del Fascio di combattimento ».[2]

---

[2] Il Segretario Federale ha inoltre, in base alla disposizione del 16 luglio 1934-XII del Segretario del Partito avanti indicata, la facoltà di sciogliere il Direttorio del Fascio di combattimento e di procedere alla nomina di un Commissario, incaricato di reggerlo, in via temporanea.

13. — Il Segretario federale è coadiuvato da un *Vice-Segretario federale* che lo sostituisce in caso di assenza.

Vi è inoltre nella Provincia un *Segretario amministrativo*, le cui funzioni sono segnate nell'art. 27.

Egli « ha in consegna le varie attività patrimoniali della Federazione e ne è responsabile;

« compila i bilanci preventivi e consuntivi, che deve presentare, annualmente, all'esame del Collegio dei Sindaci, del Direttorio federale e all'approvazione del Segretario amministrativo del P. N. F.;

« custodisce le disponibilità liquide presso quell'Istituto di credito che verrà scelto d'accordo con il Segretario amministrativo del P. N. F.;

« secondo le direttive del Segretario federale, provvede all'andamento amministrativo della Federazione dei Fasci di combattimento e delle organizzazioni dipendenti (Gruppo universitario fascista, Fasci femminili, Ente Opere Assistenziali) sulla base dei rispettivi bilanci preventivi; agli incassi ed ai pagamenti nei limiti delle somme stanziate in bilancio per i vari capitoli e, in caso di spese non stabilite nel bilancio preventivo, prenderà direttive dal Segretario federale, che richiederà l'approvazione del Segretario amministrativo del P. N. F.;

« è responsabile dell'esatta tenuta dei libri contabili;

« provvede direttamente e a mezzo di incaricati alla sorveglianza ed al controllo delle gestioni dei Fasci di combattimento;

« è responsabile della disciplina del personale dipendente ».

14. *Direttorio federale*. — È composto di sette membri nominati dal Segretario del Partito su proposta del Segretario federale. Tra i membri del Direttorio sono tratte le due persone incaricate della funzione di Vice-Segretario federale e di Segretario federale amministrativo.

Il Direttorio è convocato dal Segretario federale almeno una volta al mese; esso non ha, come il Direttorio Nazionale, funzioni deliberative, ma soltanto consultive. Ciò è detto espressamente dal terzo comma dell'art. 11, e si rileva per altro dal comma precedente, dove si dice che il Segretario federale convoca il Direttorio federale.... « per esaminare ed illustrare i problemi della vita dei Fasci di com-

battimento e quelli politici, morali ed economici della Provincia ». Ciascun componente del Direttorio può però avere affidati dal Segretario federale degli speciali incarichi, naturalmente anche esecutivi, in rapporto alle varie branche di attività del Partito e degli organismi dipendenti (art. 11, c. 4).

Commissione federale di disciplina. — Come al centro, così nelle Provincie esiste una Commissione di disciplina. È presieduta dal Vice-Segretario federale ed è formata di cinque componenti effettivi, due supplenti ed un Segretario, estranei al Direttorio, nominati dal Segretario federale.

La Commissione provinciale di disciplina non si limita, come quella centrale, a dar pareri, ma ha addirittura la podestà di infliggere le punizioni di cui ai numeri 1, 2 e 3 dell'art. 19 (deplorazione e sospensione a tempo determinato ed indeterminato). Quando creda che siano applicabili le altre due punizioni di cui ai numeri 4 e 5 di detto articolo (ritiro della tessera ed espulsione) rinvia gli atti al Segretario federale (art. 16).

Presso ogni Federazione provinciale esiste pure un *Collegio di tre Sindaci,* nominati dal Segretario federale all'infuori del Direttorio federale. Questo Collegio esercita il controllo sull'amministrazione e sulla contabilità della Federazione provinciale e delle organizzazioni dipendenti, escluso l'Ente Opere Assistenziali (art. 27, c. 6).

c) GERARCHI ED ORGANI COMUNALI.

15. *Segretario del Fascio di combattimento.* — Ad ogni Fascio di combattimento è preposto un Segretario (comunemente chiamato Segretario politico), nominato dal Segretario federale (art. 11, c. 8).

Il Segretario ha genericamente il compito di eseguire gli ordini delle gerarchie superiori. L'art. 13 gli assegna un compito specifico, dipendente dalla sua posizione di organo immediato di comando di fronte ai membri del Partito.

Il Fascio di combattimento costituisce l'unità base del Partito.

I fascisti appartengono al Partito per mezzo dell'inquadramento nei Fasci di combattimento. È perciò che al dirigente dell'unità base è affidata la sorveglianza sugli iscritti al Fascio.

Il Segretario del Fascio ha l'obbligo di conoscere i precedenti

politici e morali, nonchè i mezzi di vita di ciascun gregario e di esigere che, anche nello svolgimento della normale attività, siano osservati lo spirito e la disciplina del Fascismo. Conseguentemente deve deferire al Segretario federale, quando sia necessario, coloro che vengono meno ai loro doveri. Risponde inoltre personalmente della esatta tenuta dello schedario degli iscritti (art. 13, c. 1 e 2).

L'ultimo comma dell'art. 13 stabilisce che il Segretario del Fascio, presi gli ordini del Segretario federale, convoca a rapporto i fascisti all'inizio dell'anno fascista (cioè il 28 ottobre) per comunicare ed illustrare il programma che intende svolgere, sul quale è ammessa la discussione. Dispone ancora che durante l'anno il Segretario deve tenere almeno un altro rapporto, preferibilmente nella ricorrenza dell'annuale della costituzione di ciascun Fascio di combattimento.

Nei comuni capoluogo di Provincia la carica di Segretario del locale Fascio di combattimento spetta di diritto al Segretario federale (art. 11, c. 7); sistema questo che vale a eliminare eventuali disparità di vedute e a realizzare una più efficace unità di direzione e di comando.

Segretario amministrativo. — In ogni Fascio di combattimento c'è un Segretario amministrativo.

Egli «ha in consegna le attività del Fascio di combattimento e ne è responsabile;

«compila i bilanci preventivi e consuntivi che deve presentare annualmente all'esame del collegio dei Sindaci, del Direttorio del Fascio di combattimento ed all'approvazione della Federazione dei Fasci di combattimento;

«cura, presso la Segreteria federale amministrativa, il ritiro delle tessere occorrenti per gli iscritti;

«custodisce le disponibilità liquide presso un Istituto bancario, scelto d'accordo con il Segretario federale amministrativo;

«provvede agli incassi ed ai pagamenti sulla base del bilancio preventivo; è responsabile dell'esatta tenuta dei libri contabili; esegue le disposizioni del Segretario federale amministrativo».

Direttorio del Fascio di combattimento. — È composto di cinque membri, nominati dal Segretario federale su proposta del Segretario del Fascio. Nel capoluogo il numero dei componenti il Direttorio è di sette, e può essere, quando gli iscritti superano i 20.000 e previa

l'autorizzazione del Segretario del Partito, elevato a nove (art. 11, c. 9 e 10).

Il Direttorio del Fascio di combattimento, come quello provinciale, ha funzioni semplicemente consultive.

Presso ogni Fascio esiste inoltre un *Collegio di tre Sindaci,* nominati dal Segretario del Fascio all'infuori del Direttorio, i quali hanno il compito di controllare l'amministrazione e la contabilità del Fascio.

16. *Fiduciari dei Gruppi rionali e delle Sottosezioni.* — I Fasci di combattimento, siccome avanti vedemmo, possono essere organizzati, quando il Segretario federale ne ravvisi la necessità, in Gruppi rionali o in Sottosezioni (art. 1, c. 2).

Ove ciò si avveri, tali Gruppi o Sottosezioni sono retti da un *Fiduciario,* che ha le stesse funzioni attribuite al Segretario del Fascio. Il testo dell'art. 13 pone questi due organi espressamente nello stesso piano, e quello dell'art. 5, c. 2, n. 5 li considera assieme nello stesso gruppo tra i gerarchi del Partito.[3]

Consulta dei Gruppi rionali e delle Sottosezioni. — In luogo di un Direttorio, è istituita presso ogni Gruppo o Sottesezione una *Consulta* composta di cinque membri. Ad uno di essi sono affidate le funzioni amministrative (art. 1, c. 2).

C. — SANZIONI DISCIPLINARI.

17. *Mancanze e punizioni.* — Un'organizzazione di natura autoritaria quale quella del Partito non poteva mancare di norme, che prevedessero le mancanze dei propri membri e dettassero le sanzioni per la loro repressione.

L'art. 18 dello Statuto dispone che il fascista che viene meno al suo dovere, per indisciplina o per mancanza delle qualità che costituiscono lo spirito tradizionalmente fascista, deve essere dal Segretario federale deferito alla Commissione federale di disciplina.

---

[3] I *Settori* ed i *Nuclei,* che possono, in base alla disposizione del Segretario del Partito del 16 luglio 1934-XII avanti indicata, essere istituiti in seno dei *Gruppi rionali,* sono rispettivamente retti da un *Capo Settore* e da un *Capo Nucleo,* che vengono nominati dal Segretario del Fascio di combattimento o dal Fiduciario del Gruppo rionale. Anche ad essi andrebbe estesa, per analogia, la qualità di gerarchi del Partito.

L'art. 19 indica, per ordine progressivo di gravità, quali sono le punizioni che possono infliggersi al fascista che è venuto meno al suo dovere:

1) la deplorazione;

2) la sospensione a tempo determinato (da un minimo di un mese al massimo di un anno);

3) la sospensione a tempo indeterminato;

4) il ritiro della tessera;

5) l'espulsione dal Partito.

L'art. 20 determina i casi in cui sono applicabili le varie punizioni. Le prime tre sono inflitte per mancanze che non escludono il ravvedimento.

La sospensione deve sempre essere disposta dal Segretario federale nei riguardi del fascista sottoposto a procedimento penale per reati ledenti l'onore, e pel tempo in cui dura il giudizio.

Il ritiro della tessera è applicabile a quel fascista che incorra in gravi mancanze disciplinari o dimostri di non possedere le qualità che costituiscono lo spirito tradizionalmente fascista.

La massima punizione infine, cioè l'espulsione dal Partito, è stabilita per i traditori della causa della Rivoluzione fascista e per coloro che siano stati condannati per reati infamanti.

18. *Autorità competenti.* — Le autorità competenti ad infliggere le punizioni sono:

1) la Commissione federale di disciplina limitatamente ai casi dei numeri 1, 2 e 3 dell'art. 19 (deplorazione e sospensione a tempo determinato ed indeterminato), esclusi quindi i casi più gravi, quelli dei numeri 4 e 5 (ritiro della tessera ed espulsione); riguardo ai quali la Commissione di disciplina deve, quando dai risultati degli accertamenti veda che sia applicabile una di queste ultime due sanzioni, rimettere gli atti al Segretario federale (art. 16, c. 3 e 4);

2) in questo secondo caso il Segretario federale è competente ad applicare il ritiro della tessera. Se ritenga che si debba far luogo all'espulsione ne deve far proposta al Segretario del Partito (art. 16, c. 4).

Nei casi di assoluta urgenza il Segretario federale è inoltre com-

petente ad infliggere senz'altro, di sua autorità e senza la Commissione di disciplina, tutte le varie sanzioni di cui all'art. 19 (art. 18, c. 2);

3) il Segretario del Partito è competente ad infliggere la punizione massima dell'espulsione, su proposta del Segretario federale o direttamente di sua iniziativa (art. 21, c. 5). Naturalmente può infliggere direttamente anche le altre punizioni.

La Corte di disciplina esistente presso il Direttorio Nazionale non ha, siccome vedemmo, poteri deliberativi. Essa esamina soltanto i casi che le deferisce il Segretario del Partito come meritevoli di particolare esame. Ma anche in questi casi la decisione spetta al Segretario generale, al quale la Corte di disciplina si limita a sottoporre i risultati degli accertamenti (art. 15, c. 2 e 3).

19. *Garanzie procedurali.* — Lo Statuto detta delle norme in garanzia del fascista incolpato. Sono le comuni garanzie procedurali.

Nessuna punizione può essere proposta ed inflitta se non dopo aver constatato gli addebiti e aver vagliato la difesa (art. 25). L'incolpato deve quindi essere interrogato ed essere posto in grado di presentare la sua difesa.

La sanzione disciplinare deve inoltre essere accompagnata dalla motivazione (art. 21, c. 1).

Il provvedimento è immediatamente esecutivo, ma deve sempre essere comunicato al colpito (art. 21, c. 3).

L'art. 17 detta norme speciali per il giudizio a carico di fascisti che facciano parte di istituti statali e di organizzazioni in stretta connessione col Partito:

« Allorchè la Commissione di disciplina dovrà giudicare ufficiali o militi della M. V. S. N., dirigenti addetti all'Opera Nazionale Balilla, alle organizzazioni sindacali o cooperative, il Segretario federale chiamerà a parteciparvi un ufficiale o un rappresentante delle dette organizzazioni.

« *a*) Quando un Fascista, ufficiale o milite della M. V. S. N. incorra in una delle sanzioni disciplinari previste dall'art. 19 del presente Statuto, il competente Comando applica analoghe sanzioni. La deplorazione deve essere trascritta sulle carte matricolari.

« Quando un appartenente alla M. V. S. N. incorra in una delle sanzioni, previste dalle norme disciplinari dettate dal Comando Generale, che importino l'allontanamento dalla M. V. S. N., deve essere deferito alla Commissione federale di disciplina; qualora però si tratti di « cancellazione dai ruoli » per deficienza di requisiti fisici o delle attitudini che si richiedono in chi appartiene alla Milizia, il provvedimento non produce alcuna conseguenza nei confronti dell'appartenenza al P. N. F.

« *b*) Quando la M. V. S. N. debba procedere a carico di ufficiali o militi che rivestano cariche nel P. N. F., chiederà il parere del Segretario federale competente.

« *c*) Quando si debba procedere a carico di Ufficiali Generali o Consoli della M. V. S. N. — in servizio permanente o nei quadri — il Comando Generale dovrà essere richiesto del suo parere.

« *d*) Nei procedimenti disciplinari a carico di Ufficiali superiori (primi Seniori o Seniori) ed inferiori — in servizio permanente o nei quadri — il parere dovrà essere richiesto ai competenti Comandi della M. V. S. N. (Comando di Gruppo o Comando di Legione).

« *e*) Quando sia stato adottato un provvedimento da parte della M. V. S. N., cui abbia fatto seguito un provvedimento del P. N. F., la posizione del punito potrà essere riesaminata ed eventualmente modificata dai Comandi competenti, soltanto dopo le decisioni del Segretario federale ».

20. *Conseguenze delle punizioni.* — Le punizioni disciplinari debbono essere iscritte nella cartella personale del punito (art. 21, c. 1) ed importano, salvo che per la punizione più lieve (la deplorazione), delle conseguenze man mano più gravi.

Il fascista sospeso ha l'obbligo di astenersi da ogni attività politica e non può far valere alcun diritto che gli derivi dalla qualità di fascista. Entro ventiquattr'ore dalla notifica del provvedimento deve depositare la tessera e il distintivo nella Segreteria del Fascio di combattimento nel quale è iscritto. Viene inoltre sospeso da qualsiasi carica o incarico, a meno che non sia diversamente disposto nel provvedimento di punizione (art. 23, c. 1, 2 e 3).

Per i fascisti colpiti dal provvedimento del ritiro della tessera o dell' espulsione l' ultimo comma dell' art. 23 dispone che, oltre all'obbligo di restituire, entro ventiquattro ore dalla notifica del Fascio

di combattimento, la tessera ed il distintivo, essi hanno quello di dimettersi da tutte le cariche ed abbandonare qualsiasi incarico.

La conseguenza più grave vige naturalmente per i fascisti colpiti dalla punizione di cui al n. 5 dell'art. 19: «Il fascista che viene espulso dal Partito deve essere messo al bando della vita pubblica» (art. 20, c. 5).

21. *Ricorso e riesame.* — Contro le punizioni disciplinari è ammesso il diritto di ricorso, salvo nel caso che il provvedimento sia stato preso dal Segretario del Partito. La materia è regolata dall'art. 21.



Per le punizioni inflitte dalla Corte federale di disciplina il colpito può ricorrere al Segretario Federale, e per quelle disposte dal Segretario federale al Segretario del Partito.

Il tempo utile per ricorrere è di un mese dalla data della comunicazione del provvedimento, il quale però, siccome vedemmo, è, nonostante il ricorso, immediatamente esecutivo.

Quando la punizione sia stata inflitta dal Segretario del Partito, il ricorso è ammissibile solo in un caso, nel caso di errore, risultante da fatti nuovi o da nuove prove.

Oltre l'istituto del ricorso lo Statuto del Partito prevede quello del riesame dei provvedimenti di punizione.

La facoltà di riesaminare la posizione del fascista punito spetta al Segretario federale, il quale può esercitarla su proposta del Segretario del Fascio di combattimento o a richiesta dell'interessato o anche di sua iniziativa. Questa competenza del Segretario federale si estende ai casi in cui siano state applicate le punizioni di cui ai numeri 1, 2, 3 e 4 dell'art. 19. Nel caso però del n. 4 (ritiro della tessera), la riammissione del colpito deliberata dal Segretario federale deve essere ratificata, per essere produttiva di effetti, dal Segretario del Partito (art. 24).

Per la punizione di cui al n. 5 dell'art. 19, cioè per l'espulsione dal Partito, non è ammesso giudizio di revisione, salvo in caso di errore risultante da fatti nuovi o da nuove prove e soltanto in seguito ad ordine del Duce (art. 20, c. ultimo).

CAPITOLO III.

IL PARTITO FASCISTA ORGANO DELLO STATO.

1. Il Partito è organo dello Stato. — 2. Partito e Regime. — 3. La continuità della funzione del Partito nella vita del Regime. — 4. Gli enti promossi dal Partito. — 5. Partito e Gran Consiglio. — 6. Rapporti tra Partito e Stato. — 7. La volontà dello Stato nella vita del Partito. — 8. Lo Stato ed il Partito unico. — 9. Partecipazione del Partito ad attività statali. — 10. Le funzioni del Segretario del Partito implicano la qualità di organo dello Stato. — 11. Effetti delle misure disciplinari. — 12 Natura giuridica dello statuto del Partito.

1. — Da quanto abbiamo detto circa la formazione, l'azione concreta e la struttura del Partito fascista risulta chiaramente che esso ha nello Stato una posizione che nessun Partito storico ha mai avuto nè avrebbe mai potuto avere. Nella realtà politica e giuridica il Partito ha assunto tale rilevanza e funzione che non è possibile considerarlo come semplice associazione di diritto pubblico od anche come istituzione sussidiaria dello Stato. Si tratta di un'istituzione che, pur conservando la forma associativa, è divenuta organo politico dello Stato.

Rinviando a quanto avanti dicemmo circa il processo storico ed il momento decisivo (la legge 9 dicembre 1928 sul Gran Consiglio) della trasformazione del Partito in organo dello Stato, ci limiteremo qui a prospettare in una veduta schematica d'insieme le ragioni per cui crediamo che solo questa è la teorica adeguata a comprendere e spiegare la posizione del Partito unico nello Stato e le varie attribuzioni ad esso spettanti non solo nel campo politico, ma anche in quello più strettamente giuridico.

2. — Il Regime fascista è stato creato dal Partito e poggia sul Partito.

Dal Partito il Regime ha tratto la ragion d'essere, gli scopi, lo stile. Bastano degli accenni.

L'emblema del Partito, il *Fascio Littorio,* che in un primo tempo

venne a tutti gli effetti dichiarato emblema dello Stato (R. Decreto 12 dicembre 1926, convertito nella legge 9 giugno 1927), facendosene poi obbligatorio l'uso da parte delle pubbliche amministrazioni (R. Decreto 27 marzo 1927), finì per essere compenetrato nel nuovo stemma sigillo dello Stato (R. Decreto 11 aprile 1929).

La Carta del Lavoro, che stabilisce i doveri e i diritti di tutte le forze della produzione, deliberata dalla suprema assemblea del Partito, il Gran Consiglio del Fascismo, nella seduta del 21 aprile 1927, venne subito considerata come documento fondamentale del Regime, prima ancora che la legge 13 dicembre 1928 autorizzasse il Governo ad emanare disposizioni aventi valore di legge per la completa attuazione dei principî consacrati in quel documento.

Dal Partito il Regime ha tratto alcune sue istituzioni fondamentali.

La forza armata del Partito, in seguito a deliberazione del Gran Consiglio del Fascismo del 12 gennaio 1923, fu riconosciuta con R. Decreto 14 gennaio 1923 n. 31 e poi esplicitamente immessa tra le forze armate dello Stato (Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale) accanto all'Esercito, alla Marina ed all'Aeronautica.

L'assise suprema del Partito, il Gran Consiglio del Fascismo, fu riconosciuta formalmente come uno degli organi costituzionali supremi dello Stato, dapprima con la legge 17 marzo 1928 sulla riforma della rappresentanza politica, che gli attribuiva la competenza speciale di deliberazione sulla lista dei Deputati designati all'approvazione del corpo elettorale, e successivamente con la legge organica del 9 dicembre 1928, modificata dalla legge 9 dicembre 1929.

Molte altre istituzioni, già esistenti nel seno del Partito e promosse dal Partito, sono entrate ed entrano man mano nel seno del Regime; così ad esempio: l'Istituto Nazionale Fascista di Cultura; l'Opera Nazionale Balilla; l'Opera Nazionale del Dopolavoro; l'Opera Nazionale Maternità ed Infanzia, ecc.

3. — Gli accenni fatti bastano a mostrare come non si sia affatto lontani dalla realtà quando si dice che la vita del Partito è indispensabile per la vita del Regime non solo relativamente a quanto il Regime prese dal Partito nel periodo della sua formazione, ma anche riguardo a quanto ne piglia tuttora.

Perciò nel preambolo dello Statuto del Partito prima vigente si diceva: «La funzione del Partito è fondamentalmente indispensabile per la vitalità del Regime».

Lo Statuto approvato con R. D. 17 novembre 1932 ha in proposito un'importanza ancora più decisiva. È nel testo dello Statuto e precisamente nel primo articolo che è definita la posizione del Partito nello Stato: «Il P. N. F. è una Milizia civile, agli ordini del Duce, al servizio dello Stato fascista».

Ora questa inclusione della definizione del Partito nel testo dello Statuto e non nel preambolo sta ancora ad indicare il maggior rilievo che al Partito si volle dare non solo come istituzione pubblica, ma addirittura come organo dello Stato.

Si tratta di un apporto continuo che il Partito dà allo Stato, di una funzione fondamentale che esso esplica nella vita del Regime.

È perciò che nel diritto positivo sono state man mano adottate disposizioni sempre più favorevoli alle organizzazioni fasciste, sì da porle meglio in grado di raggiungere le finalità d'interesse eminentemente pubblico per cui venivano istituite.

4. — Accennammo avanti alla legge del 14 giugno 1928 con cui si dà al Partito la facoltà di chiedere il riconoscimento giuridico di una larga categoria di enti diretti all'assolvimento di scopi fascisti, concedendosi a tali enti un trattamento di favore rispetto alle altre persone giuridiche in genere.

Richiamiamo qui tale legge per mettere in rilievo non tanto il trattamento di favore fatto agli enti promossi dal Partito, quanto il modo del loro riconoscimento e la partecipazione che vi ha il Partito.

Il riconoscimento è fatto con decreto del Capo del Governo e dei Ministri dell'Interno e delle Finanze, *sentito il Segretario del Partito* (art. 1).

Qui non si tratta più di iniziativa del Partito, ma di partecipazione del Partito ad un atto dello Stato, sia pure sotto forma di parere.

Si tratta di formalità, che non può essere trascurata. Il trascurarla importerebbe anche conseguenze pratiche giuridicamente rilevanti, quale la possibilità da parte degli interessati di impugnare il decreto

di riconoscimento dell'ente avanti alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato per vizio di forma.

Adunque abbiamo già un caso tipico per stabilire, data la partecipazione del Segretario del Partito, e perciò del Partito, ad una formazione di volontà dello Stato, che il Partito non è soltanto una istituzione, ma addirittura un organo dello Stato.

Non è questo, come vedremo, un caso unico, nè il più rilevante.

5. — Tra il Partito ed il Regime e quindi lo Stato c'è un legame strettissimo, non solo attraverso alla persona del Duce, che è il Capo del Governo e del Fascismo, ma anche attraverso al Gran Consiglio del Fascismo, che da massima assemblea del Partito è diventato uno dei supremi organi costituzionali dello Stato, conservando però sempre la sua caratteristica originaria.

Sarebbe superfluo parlare dell'azione che il Gran Consiglio ha esercitato nella vita del Regime fin dal momento della sua instaurazione.

Tutte le istituzioni fondamentali del Regime sono sorte nel seno del Gran Consiglio prima ancora che esso fosse formalmente riconosciuto come organo dello Stato. Rilevammo avanti che, proprio prima di tale riconoscimento, la Carta del Lavoro fu deliberata dal Gran Consiglio.

Si è che, pur senza un riconoscimento formale, l'assemblea suprema del Partito esercitava già nella vita della costituzione un'importanza notevolissima, il cui studio già allora non avrebbe potuto essere trascurato per la comprensione del nuovo Diritto pubblico.

La legge 9 dicembre 1928 con cui, ribadendosi il riconoscimento esplicito del Gran Consiglio (già avvenuto con la legge 17 marzo 1928 per quanto limitatamente alla formazione della lista dei Deputati designati), se ne disciplinava organicamente l'ordinamento e le attribuzioni, ha importanza notevole anche per il Partito, giacchè con tale legge si intese provvedere implicitamente anche alla posizione del Partito.

Infatti nella Relazione al disegno di legge sul Gran Consiglio, presentata dal Capo del Governo al Senato nella tornata del 6 novembre 1928, dopo di essersi notato che il disegno di legge rappresenta «un passo decisivo fatto verso l'assorbimento da parte dello Stato delle grandi istituzioni sorte dalla Rivoluzione del 1922» e che

il Gran Consiglio diviene oramai, anche dal punto di vista giuridico, un organo dello Stato, si dice testualmente:

« Ed anche il *Partito Nazionale Fascista,* che dei vecchi partiti, accampati nello Stato ed in perpetua lotta fra di loro per dominarlo, non ha più ormai che il nome, *si avvia esso pure decisamente a far parte delle forze organizzate dello Stato,* in quella posizione preminente, che le sue altissime benemerenze passate ed il grande compito presente ed avvenire gli hanno già nel fatto assegnata ».

Nella discussione al Senato questo concetto dell'immissione del Partito nello Stato fu specialmente rilevato dal Senatore Crispolti:

« Se il Partito Fascista, — egli disse, — colle sue Gerarchie, con le sue deliberazioni fosse rimasto appartato dagli organismi e dall'azione costituzionale, ne sarebbe nata questa condizione deplorevole, che la sua forza reale imponentissima avrebbe potuto di fatto sopraffare tutte le forze legali. Ecco la grande, geniale prudenza dell'avere incorporato, sotto la specie del Gran Consiglio, il Partito Fascista nell'ordinamento e nell'attività statale italiana.

« Quindi il Gran Consiglio, mentre da un lato assicura da parte del Governo stesso — se mai questo ne deviasse — la continuità dello spirito che ha suscitato e regolato il Regime, dall'altra parte è il mezzo di far sì che in ogni caso il Partito rispetti e secondi le legali superiori gerarchie dello Stato ».

Lo stesso concetto dell'immissione del Partito nello Stato fu ripetutamente affermato nella Relazione della Commissione della Camera e nella discussione che ebbe luogo nella Assemblea (vedi Camera dei Deputati, *Bollettino Parlamentare,* II, n. 3, dicembre 1928, pp. 69-75).

La legge 9 dicembre 1929, che apporta modificazioni alla legge del 9 dicembre 1928 sull'ordinamento ed attribuzioni del Gran Consiglio, è per il nostro argomento ancora più importante, in quanto detta anche norme esplicite per l'ordinamento del Partito, facendo così un definitivo passo avanti per l'inquadramento e la saldatura di esso con lo Stato.

Nel preannunziare la riforma, a proposito della modifica per cui

il Segretario del Partito sarebbe stato nominato con Decreto reale, il Duce aveva detto :

« Tutto ciò può sembrare originale e nuovo a coloro i quali, per il fatto che si chiama ancora ' Partito ', considerano il nostro organismo politico alla stregua degli altri partiti ; ma i caratteri, le attribuzioni, il funzionamento del Partito Nazionale Fascista ne fanno nel totalitario Stato fascista una istituzione assolutamente diversa ».

Nella Relazione della Commissione della Camera al disegno di legge apportante modifiche alla legge del 9 dicembre 1928 sul Gran Consiglio, fu messa in piena evidenza la portata del disegno di legge nei riguardi dell'inquadramento del Partito nello Stato :

« Le modifiche che il disegno di legge introduce all'ordinamento del Partito Nazionale Fascista appaiono di non minore e fondamentale importanza.

« Conseguente alle sue premesse ideologiche e alle sue costanti direttive di Governo, il Fascismo subordina allo Stato ogni potere ; il Partito diventa quindi compiutamente organo dello Stato ; non più Partito secondo la vecchia concezione partigiana, a cui il Fascismo giustamente e impetuosamente tenne fede negli anni della lotta, ma apostolato, milizia civile, vivaio di uomini e cantiere di opere, modellatore della coscienza fascista del popolo, elemento propulsore di ogni realizzazione del regime.

« Il disegno di legge perfeziona l'inquadramento del Partito nello Stato ».

Con la legge del 9 dicembre 1929 il Partito acquista, definitivamente inquadrato e subordinato allo Stato, una posizione più precisa nel diritto pubblico.

6. — Esaminiamo i rapporti concreti tra Partito e Stato.

La legge del 9 dicembre 1928 stabiliva (art. 11, n. 2) che il Gran Consiglio delibera sugli statuti ed ordinamenti del Partito ; la legge del 9 dicembre 1929 modificando dispose (art. 6) che lo Statuto del Partito è approvato con Decreto Reale, su proposta del Capo del Governo, udito il Gran Consiglio ed il Consiglio dei Ministri.

Quanto alla nomina degli organi del Partito, che la legge del 1928 attribuiva (art. 14) al Capo del Governo, la legge del 1929 distingue

tra Segretario generale e gli altri organi (membri del Direttorio Nazionale e Segretari federali), disponendo che il primo è nominato con Decreto Reale su proposta del Capo del Governo, e gli altri con Decreto del Capo del Governo su proposta del Segretario del Partito.

Circa il funzionamento e l'attività del Partito, la legge del 1928 stabilisce che il Gran Consiglio delibera sulle «direttive politiche» del Partito; lo Statuto del Partito approvato con R. Decreto del 20 dicembre 1929 n. 2137, ribadendo questo principio, dispone: Art. 3. «Il Partito Nazionale Fascista esplica la sua azione sotto la guida suprema del Duce e secondo le direttive segnate dal Gran Consiglio.... ». — Art. 7. «Il Segretario del Partito, in base alle direttive del Gran Consiglio del Fascismo (istituito con legge 7 dicembre 1928-VII, N. 2693) organo supremo sorto dalla Rivoluzione dell'ottobre 1922, che coordina ed integra tutte le attività del Regime, impartisce le disposizioni per l'opera che debbono svolgere gli organismi dipendenti.... ».

Lo Statuto del Partito inoltre stabilisce il principio che alla riunione del Direttorio del Partito debbano partecipare anche altissime rappresentanze dello Stato:

«Quando le riunioni del Direttorio del Partito sono presiedute dal Duce, vi partecipano: il Ministro agli Interni, il Comandante generale della M. V. S. N., il Ministro per le Corporazioni. Alle riunioni presiedute dal Segretario del Partito partecipano il Sottosegretario di Stato agli Interni, il Sottosegretario di Stato alle Corporazioni, il Capo di Stato Maggiore della M. V. S. N.» (art. 4, c. 6 e 7).

Dalle disposizioni surriferite risulta chiaro che il Partito è oramai inquadrato nello Stato e subordinato allo Stato in tutti i momenti della sua vita, sia per quanto si riferisce al suo ordinamento e Statuto, sia per quanto riguarda la nomina dei suoi organi e le direttive concrete da seguire nello svolgimento della sua attività.

7. — Cade con ciò l'obbiezione di quegli scrittori che non credono di considerare il Partito come organo dello Stato adducendo che il Partito ha una volontà, che è propria e non dello Stato.

Ma non è così. Questo modo di vedere poteva prendersi in considerazione nei primi stadî della vita del Partito, sotto il vigore degli Statuti del 1921 e del 1926, ma non più dopo. In seguito alle leggi

del 1928 e 1929 sul Gran Consiglio, allo Statuto del Partito del 1929 e più decisamente ancora a quello del 1932 non è più possibile il dubbio. Da allora il Partito è completamente inquadrato nello Stato fascista totalitario e riceve da esso l'ordinamento e le direttive.

8. — D'altra parte è da mettere in rilievo che lo Stato poggia i suoi ordinamenti sul Partito unico, al quale perciò è attribuita una funzione e conseguentemente una natura eminentemente statuale.

Basterebbe pensare alla sola disposizione che richiede l'iscrizione al Partito come requisito essenziale per concorrere agli uffici dello Stato e degli enti autarchici e parastatali, per convincersi che il Partito è un organo dello Stato.

9. — La nostra legislazione, siccome già vedemmo, ha in vario modo dato al Partito attribuzioni complesse e rilevanti nella vita dello Stato.

Ci limitiamo ad alcuni richiami.

Sono membri di diritto del Gran Consiglio, per un tempo illimitato, i Quadrumviri della Marcia su Roma (art. 4, n. 1 legge 1928 e art. 2 legge 1929), e, a cagione delle loro funzioni e per tutta la durata di queste, il Segretario e i due Vice-Segretari del Partito (art. 2, n. 4 legge 1929).

Una posizione speciale hanno nello Stato i gerarchi del Partito. Accennando soltanto al Segretario del Partito, notiamo che prima ancora della legge sul Gran Consiglio, gli era stata conferita la dignità di Grande Ufficiale dello Stato, il titolo di Eccellenza ed un rango notevole nell'ordine delle precedenze a Corte e nelle pubbliche funzioni.

Le leggi sul Gran Consiglio hanno rafforzata e precisata la posizione giuridica del Segretario del Partito. La legge del 1928 dispone all'art. 3: «Il Segretario del Partito Nazionale Fascista è Segretario del Gran Consiglio. Il Capo del Governo può delegarlo a convocare e presiedere il Gran Consiglio in caso di sua assenza od impedimento, o di vacanza della carica»; e all'art. 14, cap.: «Con R. Decreto, su proposta del Capo del Governo, il Segretario del Partito può essere chiamato a partecipare alle sedute del Consiglio dei Ministri».

La legge del 1929 aumenta ancora le attribuzioni del Segretario

del Partito disponendo che egli «è membro di diritto della Commissione Suprema di Difesa, del Consiglio Superiore dell'Educazione Nazionale, del Consiglio Nazionale delle Corporazioni e del Comitato centrale corporativo (art. 7, cap.).

Lo Statuto del Partito, mentre conferma queste attribuzioni del Segretario del Partito (art. 7, c. 3) a sua volta le amplia, dettando nuove disposizioni, la cui portata non si limita al seno del Partito, ma si estende al di fuori di esso, nei riguardi di altre istituzioni pubbliche ed organi dello Stato.

«Il Segretario del Partito mantiene il collegamento con le Confederazioni Nazionali Fasciste dei datori di lavoro, dei lavoratori, della Confederazione Nazionale Fascista dei Professionisti ed artisti, dell'Ente Nazionale della Cooperazione, e collabora sul terreno del lavoro e della produzione, quando ciò sia necessario; mantiene inoltre il collegamento con gli altri organi dello Stato, con la Presidenza del Senato, con la Presidenza della Camera dei Deputati, col Comando Generale della M. V. S. N., con la Segreteria Generale dei Fasci italiani all'estero» (art. 7, c. 8).

10. — Non è chi non veda l'importanza e la complessità delle attribuzioni date al Segretario del Partito.

Ora non si capirebbe, se non si stabilisce che il Partito è organo dello Stato, come tali attribuzioni possano essere a lui affidate. Ce ne sono infatti di quelle (ad esempio la partecipazione al Consiglio Supremo di Difesa, al Gran Consiglio ed eventualmente al Consiglio dei Ministri), il cui esercizio necessariamente e tipicamente importa la partecipazione al funzionamento della macchina costituzionale dello Stato, presupponendo con ciò stesso nei partecipanti e comunque attribuendo ad essi la qualità di organi dello Stato.

11. — Un accenno va fatto alle disposizioni dello Statuto del Partito, relative alle conseguenze delle misure disciplinari per mostrare come queste esplicano la loro efficacia anche al di fuori del Partito. L'art. 23 stabilisce: «Il Fascista sospeso ha l'obbligo di astenersi da ogni attività politica.... Il Fascista, a cui viene ritirata la tessera o comminata l'espulsione, ha l'obbligo di dimettersi da tutte le cariche, di abbandonare qualsiasi incarico....». E l'art. 20: «Il Fascista che viene espulso dal P. N. F. deve essere messo al bando della vita pubblica».

È in armonia con questi principî che in occasione delle modifiche apportate il 12 dicembre 1930 al Regolamento della Camera fu aggiunto un articolo, in base al quale i Deputati incorsi nelle misure disciplinari dei numeri 2, 3, 4 e 5 dell'art. 17 (ora art. 19) dello Statuto del Partito non possono, mentre dura l'applicazione di tali sanzioni, prender parte ai lavori parlamentari, rimanendo sospeso in pari tempo il godimento dell'indennità.

12. — Potrebbero citarsi altri casi di influenza giuridica di norme del Partito nell'ordinamento dello Stato e di concorso di attività di esponenti del Partito alla vita di organi dello Stato; ma il complesso delle disposizioni sopra esaminate ci sembra più che sufficiente per concludere che il Partito deve considerarsi non solo come una istituzione, ma addirittura come un organo dello Stato.

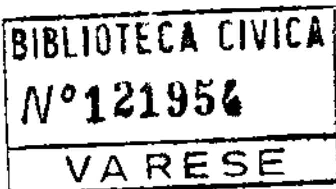
A completamento delle disposizioni suddette è opportuno richiamare soltanto quella dell'art. 4 dello Statuto del Partito, che tutte quasi le suggella e compendia dal punto di vista del trattamento che è fatto al Partito nello Stato. In base a tale articolo, al gagliardetto del Fascio spetta, nelle cerimonie ufficiali, una scorta d'onore di cinque Fascisti, mentre a quello del Direttorio Nazionale e delle Federazioni Provinciali, oltre ad una scorta d'onore della M. V. S. N. comandata da un ufficiale, sono dovuti anche gli onori militari.

La disposizione di quest'articolo 4 dello Statuto, come quelle di altri articoli dello stesso Statuto (per esempio dell'art. 7), ha importanza decisiva anche per la valutazione del valore giuridico di tutto lo Statuto.

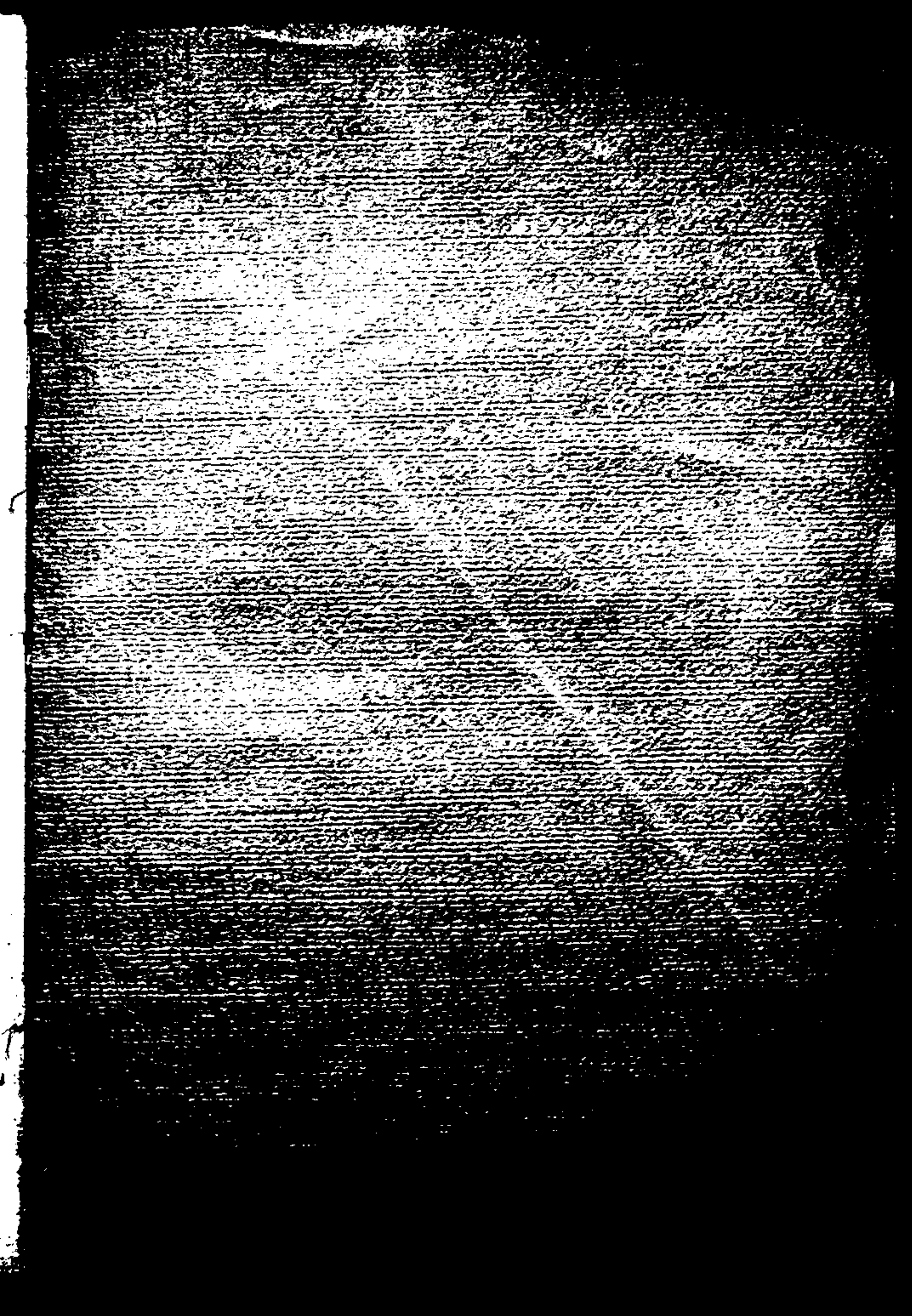
Infatti, esplicando tali disposizioni la loro efficacia al di fuori del Partito e creando dei rapporti e perfino degli obblighi per organi non del Partito ma dello Stato, è evidente che lo Statuto del Partito ha valore non solo di « Statuto » che lega gli inscritti al Partito, ma anche, almeno per tali rispetti, di regolamento generale dello Stato.

INDICE.




BIBLIOTECA CIVICA
N°121956
VARESE

FIRENZE
TIPOGRAFIA ENRICO ARIANI
MCMXXXIV



PREZZO L. 2,—